STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 129

Instaurazione formale del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzioni piu' gravi, non si intende formalmente instaurato se non quando sia stata contestata la mancanza all'incolpato, mediante comunicazione scritta, a meno che l'incolpato stesso non sia, stato sospeso dal servizio in via cautelare, nel quale caso il procedimento si intende instaurato col provvedimento di sospensione. La comunicazione deve specificare i fatti addebitati. Se la mancanza e' punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni, la comunicazione deve specificare anche la norma dalla quale la mancanza e' contemplata. Se la mancanza e' punibile con una sanzione piu' grave, la specificazione della norma dalla quale la mancanza e' contemplata spetta agli organi di cui e' obbligatorio il parere ai sensi degli articoli 125 e 131. Tutte le comunicazioni, da farsi per iscritto all'inizio, nel corso ed a conclusione del procedimento, hanno luogo mediante consegna di copia conforme dell'atto all'incolpato che ne rilascia ricevuta sull'originale. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere la comunicazione e' fatto constare, agli effetti della decorrenza dei termini, mediante attestazione del funzionario incaricato della consegna. Ove la consegna non sia possibile, la comunicazione e' fatta impiego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-129-instaurazione-formale-del-procedimento-disciplinare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it